

**“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E
PIERCING”** (approvato con dcc n. 10 del 23.04.2025)

Principali riferimenti normativi:

Norma	Titolo
Legge 17.08.2005, n. 174	Disciplina dell'attività di acconciatore
Legge regionale 27.10.2009, n. 28	Disciplina dell'attività di acconciatore
Legge 04.01.1990, n. 1	Disciplina dell'attività di estetista
Legge regionale 27.11.1991, n. 29	Disciplina dell'attività di estetista
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15.10.2011 n. 110	Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12.05.2015 n. 206	Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista
Legge regionale 08.10.2018, n. 34	Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto
Circolare del Ministero della Sanità 05.02.1998 n. 2.9/156	Linee Guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza
Circolare del Ministero della Sanità 16.07.1998 n. 2.8/633	Chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore di Sanità
Delibera della Giunta regionale del Veneto 09.01.2013 n. 11	Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing
Decreto Presidente della Repubblica 07.09.2010 n. 160	Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Decreto legislativo 25.11.2016 n. 222	Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124

Tutte le norme, con esclusione delle circolari, nel seguito del presente regolamento sono riportate in modalità abbreviata (acronimo atto, numero/anno, es. LR. 28/2009).

Sommario

Principali riferimenti normativi	1
CAPO PRIMO - Disposizioni generali	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Esercizio dell'attività	3
Art. 3 - Condizioni per lo svolgimento dell'attività.....	4
Art. 4 - Definizioni	4
Art. 5 - Attività svolte presso l'abitazione.....	5
Art. 6 - Attività didattiche.....	5
Art. 7 - Affitto di poltrona/cabina o postazione	6
CAPO SECONDO - Norme per l'esercizio delle attività.....	6
Art. 8 - Contenuto della SCIA	6
Art. 9 - Informazione alla clientela	7
Art. 10 - Subingresso, trasferimento di sede e variazione dei locali e del responsabile tecnico	7
Art. 11 - Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività.....	8
Art. 12 - Cessazione dell'attività.....	8
CAPO TERZO - Norme igienico sanitarie	9
Art. 13 - Vigilanza igienico – sanitaria.....	9
Art. 14 - Requisiti dei locali	9
Art. 15 - Requisiti minimi igienico – sanitari dei locali.....	9
Art. 16 - Requisiti igienico - sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche	11
Art. 17 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività	12
Art. 18 - Prodotti utilizzati nell'attività	13
Art. 19 - Manifestazioni pubbliche	13
CAPO QUARTO – Orari	13
Art. 20 - Orari	13
CAPO QUINTO - Controlli e sanzioni.....	14
Art. 21 - Vigilanza e Controlli.....	14
Art. 22 - Sanzioni amministrative pecuniarie	14
Art. 23 - Chiusura dell'esercizio.....	14
CAPO SESTO - Norme transitorie e finali.....	14
Art. 24 - Disapplicazioni di norme precedenti.....	14
Art. 25 - Entrata in vigore del presente regolamento.....	14

CAPO PRIMO - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale, l'attività di acconciatore (termine comprensivo delle vecchie accezioni di "parrucchiere" e "barbiere") e di estetista siano esse esercitate da imprese individuali o in forma di società di persone o di capitale, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, con accesso a chiunque ne faccia richiesta oppure riservato a cerchie determinate di persone, definite dalla normativa vigente richiamata all'articolo 4.
2. Il presente regolamento, per quanto espressamente previsto, si applica altresì alle attività ditatuaggio e piercing.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della L. 174/2005, l'attività di barbiere può continuare a essere svolta esclusivamente da coloro che alla data del 17 settembre 2005 erano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
 - a) qualifica di barbiere;
 - b) esercitavano o avevano in precedenza esercitato l'attività di barbiere.
4. Quando le attività di cui al comma 1 e 2 sono esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive (con le esclusioni di cui all'art. 4, comma 2, nota 4) o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore dei soci o per la promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni del presente regolamento e gli addetti all'esercizio dell'attività devono essere in possesso dei prescritti requisiti professionali¹.
5. Non sono soggette al presente regolamento:
 - a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
 - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 07.07.1934, n. 1265.
6. La presentazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (nel seguito SCIA), di cui all'art. 19 della L. 241/1990, o delle comunicazioni, previste nel presente regolamento, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 160/2010 e al D.Lgs. 222/2016. Ciò comporta l'obbligo di trasmissione delle stesse in via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (nel seguito SUAP) del Comune accedendo al portale www.impresainungiorno.it (portale SUAP) con l'utilizzo di modelli pubblicati sul sito istituzionale del Comune attraverso il rinvio a tale portale. Nei casi di mancato funzionamento di quest'ultimo, come individuati nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 novembre 2011, è necessario ricorrere alla PEC (posta elettronica certificata) del Comune, come anche in caso di indisponibilità nel portale della modulistica di interesse, per effetto di quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.07.2011 e dall'art. 5-bis, comma 1, del decreto legislativo numero 82 del 07.03.2005. La modulistica non presente nel portale SUAP va ricercata sul sito istituzionale del Comune.

¹ Oltre allo svolgimento "saltuario" delle attività di cui al comma 1 presso la sede designata dal cliente, ovvero il luogo dove lo stesso temporaneamente si trova, è parimenti consentito l'esercizio dell'attività professionale di cui ai commi 1 e 2 in forma "stabile" (ovvero non saltuaria) presso i locali di una delle strutture sopra richiamate, fatto salvo in questo caso il rispetto della disciplina in materia di adempimenti amministrativi (SCIA) e dei connessi profili igienico-sanitari dei locali, nonché fiscali e di contrattualistica. In quest'ultima circostanza, la titolarità e responsabilità dell'attività da svolgersi deve essere ricondotta in capo all'impresa interessata, tenuta alla presentazione al Comune territorialmente competente della pratica amministrativa abilitante all'esercizio dell'attività e ai connessi e richiamati adempimenti, mentre i rapporti giuridici tra quest'ultima e la struttura ospitante devono essere regolati facendo ricorso all'ampio novero degli istituti contrattuali possibili alla luce dell'ordinaria disciplina civilistica. (cfr parere del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo numero 325777 del 17.10. 2016, ad oggetto "Esercizio dell'attività di acconciatore fuori dai locali dell'impresa").

Art. 2 - Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio e piercing, nell'ambito del territorio comunale, è subordinato a previa presentazione di apposita SCIA.
2. La SCIA trasmessa al SUAP, corredata delle autocertificazioni e delle attestazioni relative al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di cui all'articolo 4, costituisce, unitamente alla ricevuta rilasciata dal SUAP stesso, titolo per l'avvio immediato dell'attività ed è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.
3. Fermo il divieto di esercitare le attività di cui al comma 1 in forma ambulante o di posteggio² o presso l'abitazione privata del cliente - salvo le eccezioni di seguito precisate - i titolari, soci, dipendenti o collaboratori delle imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista in sede fissa, in possesso dei prescritti requisiti professionali, possono esercitare l'attività presso la sede designata dal cliente, anche nei giorni festivi, in caso di sua malattia o altra forma di impedimento fisico oppure nel caso in cui il cliente sia impegnato in manifestazioni legate allo sport, alla moda e allo spettacolo o in occasione di cerimonie, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'articolo 16, comma 9.
4. Il titolare di un'impresa di acconciatore o di estetista può, in via non esclusiva e purché in possesso dei prescritti requisiti professionali, effettuare specifici trattamenti presso i locali di altre imprese della medesima tipologia.

Art. 3 - Condizioni per lo svolgimento dell'attività

1. Le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing possono essere svolte anche unitamente in uno stesso esercizio, nel rispetto delle normative di riferimento di rango superiore, da una stessa impresa o da imprese diverse, purché ciascuna sia in possesso di distinti titoli abilitativi e il titolare o il responsabile tecnico sia in possesso dei rispettivi requisiti professionali, fatte in ogni caso salve le disposizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché, per quanto riguarda l'attività di tatuaggio e piercing, le disposizioni di cui alla D.G.R. 11/2013.
2. Nei casi di cui al comma 1, il ramo d'azienda corrispondente a ciascuna tipologia di attività può essere ceduto o trasferito distintamente in altra sede.
3. Per ogni sede/unità locale dell'impresa deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale o dell'idoneità soggettiva in caso di tatuaggio e piercing. Il responsabile tecnico dell'impresa esercente le attività di acconciatore e di estetista è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA.
4. Il responsabile tecnico designato deve garantire una costante presenza durante tutto l'orario di apertura dell'esercizio e, in particolare, durante l'esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti indicati all'articolo 4.
5. In caso di mancata sostituzione dell'unico responsabile tecnico designato, l'attività deve essere sospesa e può essere ripresa soltanto dopo la presentazione della SCIA di designazione del nuovo responsabile tecnico.
6. Quando si è provveduto alla designazione di più responsabili tecnici per ciascuna delle attività di cui al comma 1 e per la medesima sede dell'impresa, la SCIA di cui al comma 5 deve essere presentata anche nel caso di variazione di uno qualsiasi dei responsabili tecnici designati.

Art. 4 - Definizioni

² Risulta parimenti vietata l'offerta del servizio delle attività di cui al comma 1 mediante l'utilizzo di un "veicolo speciale", ancorché appositamente adattato ed attrezzato per la prestazione in esso delle stesse, in quanto qualificabile come esercizio in forma ambulante (cfr parere del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo numero 433949 del 29.12.2016, ad oggetto "Acconciatori. Esercizio dell'attività in forma itinerante").

1. **ACCONCIATORE:** attività disciplinata dalla L. 174/2005 e dalla L.R. 28/2009 comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie tradizionalmente complementari all'attività principale³.

2. **ESTETISTA:** attività disciplinata dalla L. 1/1990 e dalla L.R. 29/1991 comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, ivi compresi i trattamenti di abbronzatura o la sauna (con esclusione di quella messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva)⁴, la ginnastica estetica, il massaggio estetico, con esclusione del massaggio terapeutico, l'attività di onicotecnica (consistente nell'attività di apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte, con o senza preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna), il disegno epidermico e il trucco semipermanente a condizione che l'impresa sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla D.G.R. 11/2013 per l'attività di tatuaggio⁵. L'attività di estetista può essere svolta sia mediante tecniche manuali sia con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui alla L. 1/1990 e al D.M. 110/2011, come modificato dal D.M. 206/2015 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla normativa vigente.

3. **TATUATORE:** attività disciplinata dalle "Linee Guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" - Circolari del 05.02.1998 n. 2.9/156e del 16.07.1998 n. 2.8/63 - e dalla D.G.R. 11/2013, che consiste nella tecnica di colorazione permanente di parti del corpo, ottenuta con l'introduzione intradermica di pigmenti mediante l'uso di apparecchiature utilizzanti aghi o strumenti taglienti spinti da energia manuale o di diversa fonte e finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti o semipermanenti (si veda quanto precisato nella nota 5).

³ La prestazione semplice di manicure prevista dalla L. 174/2005 consiste in un'applicazione di smalto a freddo. L'applicazione invece di uno smalto semipermanente asciugato in fornello e finalizzato ad una durata maggiore del trattamento, consistente nell'apposizione di una foglia protettiva di materiale sintetico, è attività riservata alla L.1/90. La manicure esercitata ai sensi della L. 174/2005 deve essere accessoria al trattamento dell'acconciatore e non esercitata con clientela dedicata, altrimenti risulta essere esercizio dell'attività di estetica (cfr precisazioni fornite dalla Commissione Regionale dell'Artigianato (C.R.A. Veneto) con propria nota protocollo numero 242670 del 22.06.2016, ad oggetto "Richiesta di chiarimenti su manicure").

⁴ La Regione del Veneto, con l'art. 50 della Legge regionale 02.04.2024, n. 11 (finanziaria), ha semplificato gli adempimenti amministrativi per i servizi accessori presso le strutture ricettive disponendo che *"La messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e servizi similari, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature di cui al presente articolo, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza"*.

⁵ Non è possibile l'esercizio dell'attività di trucco semipermanente da parte di un tatuatore in ragione della diversa finalità rispetto a quella tipicamente estetica: il tatuatore, infatti, pur lavorando per mezzo dell'introduzione nel derma umano di pigmenti di uno o più colori, ha come scopo quello di realizzare il cosiddetto "tatuaggio ornamentale" e non di eliminare o attenuare gli inestetismi presenti nel corpo umano; attività, questa, riservata all'operatore estetico, che per operare come tale deve possedere i requisiti previsti dalla relativa normativa di settore (cfr precisazioni fornite dalla Direzione regionale Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese con propria nota protocollo numero 112196 del 28.02.2023, ad oggetto "Schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing – allegato A DGR n. 1682 del 30 dicembre 2022").

Non possono essere svolti da operatori esercenti l'attività di estetista piuttosto che di tatuatore, bensì esclusivamente da professionisti sanitari in ambulatorio accreditato o autorizzato, a seconda che venga o non venga eseguita a carico del Servizio Sanitario Nazionale (e non in strutture non sanitarie e da personale non sanitario), i tatuaggi con finalità medica - intesi come prestazione di "pigmentazione" - eseguiti su persone che hanno subito modifiche nell'aspetto cutaneo del complesso areola-capezzolo quali esito di traumi, interventi chirurgici o patologie. Questi consistono nell'introduzione di inchiostro nel derma al fine di coprire alterazioni della pigmentazione cutanea e di ripristinare l'aspetto di una cute sana, anche come complemento agli interventi di chirurgia ricostruttiva (cfr circolare del Ministero della Salute protocollo numero 14138 del 15.05.2019).

4. PIERCER: attività disciplinata dalle “Linee Guida del Ministero della Sanità per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” - Circolari del 05.02.1998 n. 2.9/156 e del 16.07.1998 n. 2.8/63 - e dalla D.G.R. 11/2013, che consiste nella perforazione di varie parti del corpo umano allo scopo di inserirvi anelli o oggetti ornamentali in metallo di diversa forma e dimensione.

Art. 5 - Attività svolte presso l'abitazione

1. Le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano distinti e separati da quelli di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti, abbiano un ingresso autonomo e una destinazione d'uso compatibile con gli strumenti urbanistici comunali. In tali locali devono essere consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge, dal presente regolamento - con particolare riguardo alle “Norme igienico sanitarie” di cui al capo III – e, con riferimento all’attività di tatuaggio e piercing, dalla D.G.R. 11/2013.

2. Nel caso di cui al comma 1 e comunque quando l’esercizio non ha accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l’attività, l’esercente deve apporre all’esterno, in modo ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante l’insegna dell’azienda e la tipologia di attività esercitata.

Art. 6 - Attività didattiche

1. Le attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio e piercing esercitate a fini didattici da soggetti diversi dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 09.08.2002, n. 19 sono soggette a SCIA.

2. L’esercizio dell’attività è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
- b) idoneità igienico - sanitaria delle aule per utilizzo a uso didattico;
- c) accessibilità dall’esterno e all’interno alle persone con impedita o ridotta capacità motoria e presenza di un servizio igienico attrezzato per questo scopo.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche quando l’attività didattica è svolta in locali autorizzati all’esercizio professionale dell’attività.

Art. 7 - Affitto di poltrona/cabina o postazione

1. La condivisione di una stessa sede/unità locale da parte di soggetti diversi - esercenti la medesima attività - può dar luogo all'affitto di poltrona/cabina o postazione, regolato da apposito contratto fra titolare dell'attività che concede una parte dei propri locali e delle attrezzature pertinenti in uso ad altro soggetto abilitato (utilizzatore) che svolge la sua stessa attività in piena autonomia, previa presentazione di specifica SCIA.

2. L’utilizzatore deve allegare alla SCIA la documentazione indicata nel portale SUAP, tra cui:
- elaborato grafico in scala 1:100 con individuazione della postazione e della parte dei locali di uso esclusivo dell'utilizzatore oltre che delle parti di uso comune;
- copia del contratto di affitto di poltrona/cabina o postazione a firma congiunta dal quale sia agevole distinguere le diverse attività da svolgersi autonomamente nel medesimo locale, le relative responsabilità, nonché le attrezzature e le apparecchiature (in caso di attività di estetista) e le concrete modalità di utilizzo delle stesse. Qualora con il contratto d'affitto non siano individuati spazi di uso esclusivo dell'utilizzatore, tutte le imprese esercenti l'attività nella medesima unità immobiliare sono ritenute solidalmente responsabili per le parti comuni e le attrezzature e le apparecchiature utilizzate in comune.

3. Nello svolgimento dell’attività è necessario che ogni impresa indichi chiaramente i propri segni distintivi quali: ditta, insegna, eventuale marchio e nominativo della persona in possesso dei requisiti professionali o, in caso di attività di tatuaggio e piercing, di idoneità soggettiva in modo da non generare confusione nel cliente in relazione al soggetto che fornisce la prestazione.

CAPO SECONDO - Norme per l'esercizio delle attività

Art. 8 - Contenuto della SCIA

1. I contenuti dichiarativi, le autocertificazioni e la documentazione obbligatoria da allegare alla SCIA sono quelli adottati a livello nazionale e regionale ai sensi del D.Lgs. 222/2016 e dei successivi Accordi Stato, Regioni e Autonomie Locali. In particolare, nella SCIA deve essere attestato il possesso:
 - a) dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto legislativo 06.09.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
 - b) dei requisiti professionali o, in caso di esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, dell'idoneità soggettiva, previsti dalle normative richiamate all'articolo 4, da parte del responsabile tecnico;
 - c) di locali aventi la richiesta destinazione d'uso e conformi ai requisiti strutturali previsti dal presente regolamento per l'attività di acconciatore e di estetista e dalla D.G.R. 11/2013 per le attività di tatuaggio e piercing.

2. A pena di inammissibilità, la SCIA deve essere corredata dalla documentazione indicata nel portale SUAP, tra cui:
 - a) elaborato grafico dei locali in scala 1:100, firmato digitalmente da un professionista abilitato, con indicazione per ogni locale delle superfici di calpestio, delle altezze, dei rapporti di finestratura illuminante e apribile, nonché delle destinazioni d'utilizzo e comprensivo di layout a descrizione dell'organizzazione dell'attività e delle attrezzature/apparecchiature (postazioni di lavoro, cabine/box, zona attesa, zona reception, lavabi per il lavaggio delle attrezzature e degli utensili, servizi igienici, docce, spogliatoio del personale con armadietti, magazzino, deposito del materiale in uso nell'esercizio, deposito dei prodotti, deposito del materiale per le pulizie, contenitore dei rifiuti, contenitore per la biancheria sporca, etc.);
 - b) dichiarazione di conformità di cui al decreto ministeriale 22.01.2008, n. 37, aggiornata alle norme di sicurezza, relativa all'impianto elettrico installato nei locali oppure, nel caso di impianto esistente prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 22.01.2008, n. 37 e invariato alla data di presentazione della SCIA, dichiarazione di rispondenza di cui all'art. 7, comma 6 del medesimo decreto ministeriale 22.01.2008, n. 37.

3. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata dalla SCIA in formato digitale, unitamente alla relativa ricevuta digitale rilasciata dal SUAP da cui risulti la data di presentazione allo stesso. In caso di necessità di esibizione, essa deve avvenire in ottemperanza alle vigenti disposizioni del CAD (decreto legislativo 07.03.2005, n. 82)⁶.

Art. 9 - Informazione alla clientela

1. Nell'esercizio in cui è svolta l'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing devono essere esposti al pubblico in modo visibile:
 - copia cartacea della SCIA in formato digitale e copie cartacee delle successive pratiche digitali di variazioni riferite all'attività (nei locali sede dell'attività), unitamente alle copie cartacee delle relative ricevute rilasciate dal SUAP⁷;
 - le tariffe di ogni singola prestazione (nei locali sede dell'attività);
 - l'orario e i giorni di apertura e chiusura dell'esercizio (in modo visibile dall'esterno);
 - il periodo di chiusura per ferie (in modo visibile dall'esterno);
 - il periodo di sospensione dell'attività.

Art. 10 - Subingresso, trasferimento di sede e variazione dei locali e del responsabile tecnico

1. Con riferimento alle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing il subingresso, inteso come trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività per atto tra vivi o mortis causa, le modifiche dei

⁶ Si ricorda che il titolo per l'esercizio dell'attività è cambiato nel tempo sia come tipologia (si è passati dall'autorizzazione, alla denuncia di inizio attività, alla dichiarazione di inizio attività e infine alla SCIA) sia come formato (prima analogico, poi, con l'entrata in vigore del D.P.R. 160/2010, digitale).

⁷ In caso di titoli abitanti, comprese pratiche di successive variazioni, il cui originale è in formato analogico (lo erano tutti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 160/2010), va esposto tale originale.

locali (riduzione, ampliamento e/o diversa distribuzione dei locali), il trasferimento della sede dell'attività e la variazione del responsabile tecnico sono soggetti a SCIA. La SCIA deve essere presentata contestualmente al verificarsi della nuova situazione di fatto; in particolare in caso di subingresso, trattandosi di vero e proprio titolo abilitante, deve essere presentata prima dell'inizio effettivo dell'attività.

2. In caso di subingresso senza modifica dei locali, la SCIA deve contenere l'attestazione del subentrante che nulla è cambiato per quanto riguarda la disposizione dei locali e delle attrezzature.

3. In caso di subentro mortis causa, la SCIA di subingresso può essere presentata dagli eredi o da un loro rappresentante entro un anno dalla morte del titolare, ma per l'esercizio dell'attività deve essere individuato un responsabile tecnico in possesso della necessaria abilitazione professionale o, in caso di attività di tatuaggio e piercing, dell'idoneità soggettiva.

4. In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto, indicati dall'articolo 5, comma 3, della legge 08.08.1985, n. 443, possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito dell'abilitazione professionale, purché sia preventivamente individuato, tramite SCIA, un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali o, in caso di attività di tatuaggio e piercing, dell'idoneità soggettiva.

5. In caso di variazione del rappresentante legale, della ragione o denominazione sociale o della compagine societaria, senza che siano intervenute modifiche ai locali o variazioni del responsabile tecnico, deve esserne data comunicazione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

6. Ogni aggiunta o dismissione delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico di cui alla L. 1/1990 e al D.M. 110/2011, come modificato dal D.M. 206/2015, utilizzate nell'esercizio dell'attività di estetista, comporta l'obbligo di aggiornamento del relativo elenco conservato presso i locali di esercizio dell'attività.

Art. 11 - Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività

1. Il Comune dispone la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'ULSS competente.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera b) della L.R. 28/2009 e dall'articolo 9, comma 3, lettera c) della L.R. 29/1991, l'esercizio dell'attività di estetista non può essere sospeso per un periodo superiore a tre mesi e quello di acconciatore per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi.

3. Il periodo massimo di sospensione di cui al comma 2 si applica anche nel caso di assenza o di variazione dell'unico responsabile tecnico designato ai sensi dell'articolo 3, comma 5.

4. L'esercente l'attività di acconciatore e di estetista deve comunicare la sospensione volontaria dell'attività qualora si protragga per periodi superiori a 60 giorni continuativi.

Art. 12 - Cessazione dell'attività

1. In caso di cessazione dell'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing per chiusura definitiva⁸, il titolare o il rappresentante legale dell'impresa che cessa o il suo avente causa a qualsiasi titolo, entro 30

⁸ Nel caso in cui un soggetto titolare intenda, invece, cedere in proprietà o in gestione l'attività a un altro soggetto (subingresso) – stante la finalità, ove possibile, di eliminare procedure non proporzionate – il soggetto cedente non è assoggettato all'obbligo della comunicazione. Infatti, a seguito delle informazioni che il subentrante, sia in qualità di nuovo proprietario che di affittuario, è tenuto a fornire (tra le quali anche l'indicazione dell'atto di registrazione dei contratti di trasferimento di proprietà o di gestione dell'azienda commerciale), il Comune è in grado di acquisire i dati relativi alla cessazione definitiva o temporanea dell'attività del cedente (cfr risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo numero 140764 del 17.04.2018, ad oggetto "Quesito relativo alla comunicazione di cessazione dell'attività commerciale").

giorni dal verificarsi dell'evento, devono darne comunicazione.

CAPO TERZO - Norme igienico sanitarie

Art. 13 - Vigilanza igienico – sanitaria

1. L'accertamento del rispetto dei requisiti igienico - sanitari di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, nonché della corrispondenza delle apparecchiature in uso nell'attività di estetista a quelle di cui all'Allegato 1 al D.M. 206/2015, spetta ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS territorialmente competente.

2. Gli esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento hanno l'obbligo di esibire agli organi di vigilanza, presso i locali dove è svolta l'attività, la SCIA o altro titolo abilitativo all'esercizio delle medesime attività (si vedano in proposito l'art. 8, comma 3 e l'art. 9, comma 1, primo alinea, unitamente alle rispettive note a piè pagina).

Art. 14 - Requisiti dei locali

1. Nel caso di esercizio congiunto delle attività di cui all'articolo 4, i locali adibiti a ciascuna attività devono essere funzionalmente distinti e separati da parete. Nel caso di pareti non a tutta altezza, queste devono avere comunque altezza compresa tra 2,10 e 2,20 metri.

Possono, comunque, essere in comune tra le diverse attività l'ingresso, la sala d'attesa, lo spogliatoio e il servizio igienico, utilizzabile sia dal personale che dai clienti.

2. Le attività di cui al comma 1 devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, separati, distinti e non direttamente comunicanti con quelli in cui sono esercitate altre attività con le quali possono avere in comune esclusivamente l'ingresso, anche quando coincide con la zona di esposizione di un'attività commerciale e lo spazio attesa. Lo spazio attesa può essere ricavato anche in corrispondenza dell'ingresso, purché risulti adeguatamente arredato con posti a sedere, direttamente comunicante con i locali in cui sono svolte le attività di cui al comma 1 e separato dalle altre attività anche con elementi di arredo.

3. I locali di esercizio delle attività di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di agibilità prescritti dalle norme e dai regolamenti edilizi e dei requisiti igienico sanitari previsti all'articolo 16. Devono inoltre essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

Art. 15 - Requisiti minimi igienico – sanitari dei locali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli immobili in cui vengono avviate nuove attività di cui all'articolo 4 devono presentare i seguenti requisiti minimi igienico – sanitari:

- a) un numero di locali adeguato ai volumi di attività e di superficie conforme a quanto stabilito dai regolamenti edilizi comunali. Ciascuna tipologia di attività deve disporre di un locale di lavoro con una superficie minima di almeno 9 metri quadrati. La superficie complessiva dell'area di lavoro, in rapporto al numero di addetti, non potrà essere inferiore a 9 metri quadrati per il primo posto di lavoro e a ulteriori 5 metri quadrati per ogni successivo;
- b) in aggiunta all'area di lavoro di cui alla lettera a) devono essere previsti:
 - un locale o spazio destinato all'attesa della clientela, aerato ed illuminato naturalmente o, qualora non sia tecnicamente possibile, provvisto di aerazione artificiale;
 - un bagno aerato naturalmente o artificialmente, con pareti lavabili fino a 2 metri, dotato di locale antibagno, con porta a chiusura automatica e con apertura verso l'esterno, attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido e asciugamani a perdere;
 - un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) adibito ad uso spogliatoio, attrezzato con armadietti a doppio scomparto in materiale lavabile e disinfettabile in numero equivalente a quello degli operatori;
 - un locale adibito a ripostiglio per il deposito di materiali in uso nell'esercizio, compresi i prodotti e le attrezzature per la pulizia nonché i contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca. Nel

ripostiglio possono essere poste le macchine per il lavaggio e l'asciugatura della biancheria nonché un lavello dotato di acqua calda e fredda per il lavaggio degli stracci;

- un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) dedicato in modo esclusivo al lavaggio e al trattamento delle attrezzature e degli utensili utilizzati nell'attività, attrezzato con acqua calda e fredda, piano di lavoro, armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito;
- c) i locali e/o spazi di lavoro e il locale o spazio di attesa di cui alle lettere a) e b) devono:
 - avere un'altezza non inferiore a 2,70 metri, salvo diverse altezze previste dalle norme regolamentari locali. Quando i regolamenti edilizi comunali consentono altezze inferiori, la superficie di ciascun locale di lavoro e dei box di cui alla lettera d) deve essere proporzionalmente più ampia in modo da garantire la stessa cubatura. Se nell'attività sono impiegati più di 5 addetti, compresi i soci e i titolari, o in caso di attività dove vengono eseguite lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, i locali devono avere un'altezza minima di 3 metri;
 - essere dotati di una superficie illuminante minima pari a 1/10 della superficie in pianta del locale;
 - avere una quota apribile pari a 1/20 della superficie del pavimento e uniformemente distribuita in modo da favorire il ricambio dell'aria (di norma la porta d'ingresso non è considerata). Qualora tale rapporto non sia tecnicamente realizzabile, sarà possibile, per non più del 50%, integrare l'aerazione naturale con una ventilazione meccanica realizzata nel rispetto delle indicazioni dettate dalla D.G.R. 27.05.1997, n. 1887 (Circolare 13/97) e della norma UNI 10339;
 - avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino a 2 metri di altezza, impermeabili e perfettamente lavabili nonché realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego;
- d) nel caso di struttura organizzata in aree o settori operativi separati, la superficie minima calpestabile di ciascun box non deve essere inferiore a metri quadrati 6. La superficie minima calpestabile potrà essere di metri quadrati 4 nei box adibiti esclusivamente ai trattamenti di: manicure e pedicure estetico; pulizia, trucco e altri trattamenti del viso; solarium viso; solarium integrale ad assetto verticale detto doccia. Le pareti divisorie dei box non potranno essere indicativamente di altezza superiore a 2,20 metri; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a 0,50 metri.

2. Gli immobili di cui al comma 1, nonché quelli risultanti da ristrutturazioni e ampliamenti di immobili in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già in esercizio le attività di cui all'articolo 4 devono essere dotati di almeno un servizio igienico con le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo allinea.

Dovranno essere previsti almeno due servizi igienici, uno per gli addetti e uno per i clienti, nei seguenti casi, vincolanti:

- a) sempre, quando gli addetti sono in numero superiore a 5 (compresi il titolare e i soci);
- b) oppure, quando la superficie utile complessiva in cui è svolta l'attività singola o congiunta è superiore a metri quadrati 70. Per superficie utile complessiva si intende la sala di attesa e i locali di lavoro e sono escluse le pertinenze, ad es. bagni, magazzini, spogliatoi, etc.

3. Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale devono essere dotati di uno "Spazio Attesa" e di un servizio igienico a esclusiva disposizione dell'attività avente le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo allinea.

4. I locali o box in cui sono effettuati trattamenti manuali al corpo o al viso devono essere dotati di: lavandino con acqua corrente calda e fredda e con scarico collegato alla rete fognaria; distributore di sapone liquido; distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso.

5. È obbligatoria l'installazione di una box doccia qualora nell'esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature quali massaggi, applicazioni di fanghi o di calore, solarium integrale ad assetto orizzontale, bagno turco, bagno di vapore e sauna. L'accesso al box doccia non può avvenire direttamente dal servizio igienico, qualora sia l'unico presente nell'esercizio e, in ogni caso, deve avvenire senza transito per la sala/spazio d'attesa.

6. I locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di recipienti idonei al contenimento e alla raccolta separata delle varie tipologie di rifiuti prodotti nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale di raccolta e asporto dei rifiuti solidi urbani; in particolare, i contenitori per i rifiuti devono essere chiudibili. Tutti i rifiuti devono essere raccolti e smaltiti secondo le norme vigenti in materia; i rifiuti taglienti o pungenti, ancorché monouso, devono essere smaltiti, tramite ditta autorizzata, come rifiuto sanitario pericoloso a rischio infettivo utilizzando un apposito imballaggio rigido.

7. L'attività di onicotecnico, con esclusione dei trattamenti di manicure e pedicure estetico, può

essere svolta anche in spazi aperti all'interno dell'area di lavoro.

8. I locali in cui sono esercitate le attività di tatuaggio e piercing devono presentare i requisiti igienico – sanitari previsti nell'Allegato A *“Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing”* alla D.G.R. 11/2013.

Art. 16 - Requisiti igienico - sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

1. Le attività di cui all'articolo 4 devono essere dotate di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio dotato di sportelli per quella pulita.

2. Le attività di cui al comma 1 devono essere fornite di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiati a ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alle dimensioni dell'esercizio e al numero dei lavoratori nonché di una cassetta pronto soccorso.

3. Il mobilio e l'arredamento dei locali devono presentare caratteristiche costruttive tali da permetterne una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. I sedili, ove presenti, devono essere rivestiti con materiale lavabile.

4. L'utilizzo delle attrezzature e delle dotazioni tecniche deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre negli esercizi di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
- b) la strumentazione e i materiali utilizzati devono essere preferibilmente di tipo monouso e, dopo l'utilizzo, devono essere raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 6. In particolare, le attrezzature esclusivamente monouso, come le lame per rasoio, a qualunque uso siano dirette, devono essere eliminate dopo ogni prestazione;
- c) gli strumenti acuminati o taglienti, se non monouso, devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, devono essere lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati;
- d) ogni parte di tutte le apparecchiature e attrezzature che hanno diretto contatto con l'utente devono essere rimovibili in modo da essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, qualora non siano monouso, sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzate;
- e) gli strumenti che non sono monouso e non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, devono essere sostituiti nonché lavati, spazzolati e disinfettati;
- f) la sterilizzazione, ove prevista, si ottiene con l'applicazione di calore mediante l'impiego dei seguenti apparecchi, da utilizzare secondo le indicazioni del costruttore:

- autoclave;
- sterilizzatore;

con l'eventuale ulteriore impiego dei Raggi Ultravioletti UV per il mantenimento della sterilizzazione.

Gli apparecchi per la sterilizzazione devono essere sottoposti a periodici controlli o verifiche al fine di accertarne il buon funzionamento in conformità a quanto previsto dai relativi manuali d'uso;

- g) gli strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione sono sottoposti a disinfezione ad alto livello;
- h) in attesa di utilizzazione, gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello devono essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello. A tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori con lampade germicide.

5. In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo.

6. Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico impiegati nell'attività di estetista devono rispettare le norme d'uso indicate nell'Allegato 2 al D.M. 206/2015.

7. In tutti i locali in cui sono utilizzate attrezzature o parti di apparecchiature a contatto con persone, l'impianto elettrico dei locali deve soddisfare le norme CEI 64-8/7, v2.

8. In caso di affitto di poltrona/cabina o postazione di cui all'articolo 7 è necessario che:

- i beni strumentali utilizzati (attrezzature e apparecchiature di lavoro, comprese quelle destinate alla disinfezione e sterilizzazione, etc.) e le relative forniture (materiale d'uso, deposito del pulito e dei prodotti, deposito del materiale sporco e deposito rifiuti speciali) siano distinti e utilizzati separatamente;
- ciascuna impresa definisca autonome procedure di disinfezione ad alto livello e/o sterilizzazione delle proprie attrezzature non monouso;
- ciascuna impresa provveda alla pulizia e disinfezione delle eventuali superfici di lavoro utilizzate in comune (es. poltrone lavatesta, lavandini, zone lavaggio attrezzature, etc.).

9. Le prestazioni di attività di acconciatore che possono essere eseguite presso la sede designata dal committente sono quelle definite dall'articolo 4 purché sia fatto uso di strumenti monouso o preventivamente disinfettati, sterilizzati e adeguatamente conservati fino al loro utilizzo; deve essere garantito il corretto smaltimento dei rifiuti derivanti da tale attività. Le prestazioni di attività di estetica che possono essere eseguite presso la sede designata dal committente sono:

- le manicure/pedicure da effettuare con kit monouso sterilizzati e il make – up;
- tutte le altre attività che non richiedono l'utilizzo di strumentazione e/o attrezzature complesse.

Art. 17 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1. I locali, le attrezzature, le apparecchiature e gli strumenti utilizzati devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione. Durante le pulizie è bene utilizzare guanti in gomma per la protezione delle mani. I servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno e ogni volta se ne presenti la necessità. Il materiale utilizzato per la pulizia dei servizi igienici deve essere lavato e trattato con derivati del cloro e non deve essere impiegato per pulire altri locali.

2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettanti: le vasche, le apparecchiature per l'abbronzatura, gli impianti di sauna, il bagno turco e il bagno di vapore.

3. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti nonché protetti con lenzuoli monouso: i carrelli, le poltrone e i lettini per massaggi e per altre prestazioni in ambito estetico.

4. Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ciascuna prestazione. La biancheria usata è lavata con temperatura a 90 gradi centigradi o, comunque, con temperature non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa la candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.

5. A tutti gli operatori è fatto obbligo di utilizzare adeguati indumenti da lavoro dedicati all'uso esclusivo nell'attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia e il decoro.

6. Gli operatori assicurano l'igiene delle mani tramite unghie corte e pulite; assenza, durante i trattamenti, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi; cura e protezione di eventuali abrasioni, ferite o infezioni; lavaggio accurato, con sapone preferibilmente liquido, all'inizio e al termine dell'attività lavorativa, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo aver fumato nonché prima e dopol'esecuzione di trattamenti che comportino un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente.

7. In relazione alla valutazione del rischio, è fatto obbligo l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

8. Fatti salvi gli obblighi informativi previsti per le attività di tatuaggio i piercing dalla D.G.R. 11/2013, i clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego di prodotti cosmetici devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, etc.) derivanti dall'uso dei vari prodotti adoperati.

9. Presso i locali dell'esercizio l'esercente deve conservare:

- a) il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività (per i dettagli si vedano l'art. 8, comma 3 e l'art. 9, comma 1, primo alinea, unitamente alle rispettive note a piè pagina);
- b) la tracciabilità riguardo:
 - elenco delle apparecchiature elettromeccaniche utilizzate e relative certificazioni;
 - le schede tecniche delle attrezzature e apparecchiature elettromeccaniche utilizzate e/o, se previste, le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;
 - la gestione rifiuti;

- le misure di prevenzione delle malattie infettive (procedure di sterilizzazione, disinfezione, pulizie dei locali etc.).

Art. 18 - Prodotti utilizzati nell'attività

1. I prodotti cosmetici devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e, in particolare, dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30.11.2009 sui prodotti cosmetici.
2. I pigmenti usati per l'esecuzione dei tatuaggi, del disegno epidermico e del trucco semipermanente devono essere conformi a quanto previsto dalla Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008)1 del 20.02.2008 (Resolution on tattoos and permanent make-up) e s.m.i. e dal Regolamento (Ue) 2020/2081 della Commissione del 14.12.2020 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente.

Art. 19 - Manifestazioni pubbliche

1. In caso di manifestazioni pubbliche legate allo sport, alla moda e allo spettacolo, le attività di cui all'articolo 4 possono essere svolte a titolo dimostrativo, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari di cui al comma 2, da personale in possesso dei requisiti professionali e/o di idoneità soggettiva previsti dalla normativa vigente. A tal fine, l'organizzatore della manifestazione pubblica presenta previamente apposita comunicazione allegando l'elenco degli operatori con l'indicazione completa delle loro generalità.
2. Le manifestazioni di cui al comma 1 possono essere esercitate qualora siano predisposte apposite aree attrezzate destinate a titolo esclusivo all'esercizio delle attività, provviste di sistemi per l'igiene delle mani e separate/delimitate mediante pareti facilmente pulibili, con la presenza di contenitori appositi per i rifiuti da smaltire secondo le norme vigenti in materia e di servizi igienici e spogliatoi per gli operatori. La sterilizzazione degli strumenti per le attività di estetista o di tatuaggio e piercing deve avvenire nelle forme di cui all'articolo 16, comma 4, lettera f), anche in luoghi diversi da quello in cui si svolge la manifestazione pubblica. L'Azienda ULSS verifica l'idoneità del luogo allo svolgimento della manifestazione pubblica.

CAPO QUARTO – Orari

Art. 20 - Orari

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui all'articolo 4 sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei limiti fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello locale.
2. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato è conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.
3. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
4. Non sussiste alcun obbligo per gli esercenti di dare comunicazione al Comune degli orari prescelti di apertura e chiusura al pubblico, ma essi devono essere esposti al pubblico in modo visibile dall'esterno.

CAPO QUINTO - Controlli e sanzioni

Art. 21 - Vigilanza e Controlli

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le competenze dell'Azienda ULSS in materia di accertamenti di igiene sanitaria. A tal fine gli incaricati alla vigilanza e al controllo possono accedere nei locali in cui è esercitata l'attività.

Art. 22 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento sono accertate e punite secondo le procedure previste dalla legge 24.11.1981, n. 689.

2. L'applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza del Comune nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Il Comune introita i relativi proventi.

3. Gli importi delle sanzioni relative a violazioni al presente regolamento, ove non previsti dalle specifiche normative nazionali e regionali di settore (L.1/1990, L. 174/2005, L.R. 29/1991 e L.R. 28/2009), vanno da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Art. 23 - Chiusura dell'esercizio

1. Salvo quanto previsto all'articolo 22, il Comune, previa diffida, dispone la sospensione dell'attività nei casi di accertata violazione delle prescrizioni contenute nelle leggi 1/1990 e 174/2005, nelle leggi regionali 29/1991 e 28/2009 e nel presente regolamento comunale.

2. La prosecuzione dell'attività viene vietata qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio nonché nei casi previsti dall'articolo 5, comma 4 della L.R. 28/2009 e dall'articolo 9, comma 3 della L.R. 29/1991.

CAPO SESTO - Norme transitorie e finali

Art. 24 - Disapplicazioni di norme precedenti

1. Cessano di avere applicazione tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia.

Art. 25 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle norme previste dal vigente Statuto Comunale.